



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Atto dirigenziale**  
Direzione Ambiente  
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 311/2016

**Oggetto: UNICALCE S.P.A., VIA CHIARAVAGNA 144 R. D.LGS. 152/2006. PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 5159 DEL 07.09.2011. MODIFICA NON SOSTANZIALE..**

In data 05/02/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile del Servizio Acqua e rifiuti, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");

Visto il P.D. n. 5159 del 07.09.2011 con il quale la Provincia di Genova ha rinnovato l'Autorizzazione Integrata Ambientale della UNICALCE S.p.A. per l'impianto di via Chiaravagna 144 R;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 38525 del 29.04.2015 con la quale, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e delle indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio protocollo n. 22295 GAB del 27.10.2014, la scadenza dell'A.I.A. di cui al P.D. n. 5159/2011 è stata prorogata al 07.08.2021;

Atteso che presso l'impianto di via Chiaravagna 144 R l'Azienda svolge anche una attività di produzione di pietrischi e sabbia per frantumazione della dolomite da avviare alla vendita diretta, attività che in occasione del rilascio e del successivo rinnovo dell'A.I.A. era stata classificata dall'Azienda come attività non tecnicamente connessa con l'attività IPPC e per questo non inclusa nell'A.I.A. ma autorizzata alle emissioni in atmosfera con autonomo P.D. n. 105 del 11.02.2000;

Vista la domanda presentata dalla UNICALCE S.p.A. con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 93711 del 30.11.2015 finalizzata all'autorizzazione di una modifica non sostanziale dell' A.I.A. per il proprio impianto sito a Genova in via Chiaravagna 144r consistente nell'integrazione nell'autorizzazione dell'attività di frantumazione della dolomite;

Atteso che tale richiesta è stata motivata con le mutate condizioni di mercato e con la finalità di razionalizzare la logistica dello stabilimento, dal momento che l'impianto di macinazione in questione può essere utilizzato indifferentemente sia per la produzione di pietrisco per la vendita diretta che per la preparazione della dolomia da avviare ai forni, per cui può essere ritenuto a tutti gli effetti una attività connessa all'attività IPPC autorizzata;

Visto il documento allegato alla domanda nel quale l'Azienda ha effettuato una valutazione circa l'applicazione delle BAT all'attività di frantumazione (con riferimento al documento BAT Conclusions 2013) sostanzialmente per gli aspetti legati al contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera;

Atteso che l'impianto di frantumazione non subirà alcuna modifica rispetto all'assetto autorizzato con il P.D. n. 105 del 11.02.2000;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma I-bis, del D.Lgs. 152/2006 la modifica proposta sia da considerarsi "non sostanziale" e che pertanto non necessita di autorizzazione ai sensi del Titolo II-bis del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto pertanto di integrare nell'A.I.A. l'impianto di produzione sabbia e pietrisco;

Atteso che in data 11.04.2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che introduce rilevanti modifiche al procedimento di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, l'Azienda dovrà procedere all'effettuazione di controlli analitici per le acque sotterranee e del suolo sui quali insiste l'insediamento, rispettivamente almeno una volta ogni 5 anni e una volta ogni 10 anni, a decorrere dalla data di rilascio rinnovo dell'A.I.A.;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad allineare l'A.I.A. anche alle modifiche normative sopra

citare;

Considerato che l'istanza di modifica presentata da Unicalce S.p.a., con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 93711 del 30.11.2015, risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 26.11.2015) pari a € 2000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	2.000,00	243	2015

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

#### DISPONE

1) l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società UNICALCE S.p.A., ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., con P.D. n. 5159 del 07.09.2011 per la gestione e l'esercizio del proprio impianto ubicato a Genova in via Chiaravagna 144 R, come di seguito riportato:

a) La tabella del Quadro 2.A di pag. 21 è sostituita dalla seguente:

	<b>origine</b>	<b>portata</b> Nm <sup>3</sup> /h	<b>inquinanti</b>	<b>limiti</b> mg/m <sup>3</sup>
<b>E1</b>	forno Maerz	25.000	NOx polveri	350 <sup>(*)</sup> 20 <sup>(*)</sup>
<b>E3</b>	vaglio- stoccaggio ossido	20.000	polveri	20
<b>E3bis</b>	caricamento idrato sfuso	2.000	polveri	20
<b>E4</b>	idratazione ossido	6.400	polveri	20
<b>E56</b>	insaccamento e confezionamento idrato	12.000	polveri	20
<b>E7</b>	mulino macinazione idrato	14.000	polveri	20
<b>E14</b>	mulini macinazione pietra	11.000	polveri	30

(\*) riferiti al 10% di O<sub>2</sub>

b) Alla seconda riga della tabella del Quadro 2.B di pag. 21 è aggiunta l'emissione E14;

c) Il Quadro 2.C è modificato come segue:

- la prescrizione n. 1) è sostituita dalla seguente: "Al fine di minimizzare le emissioni diffuse di polveri, il materiale destinato alla frantumazione deve essere mantenuto costantemente umidificato".

d) Alla tabella 3.2 (pag. 32) del P.M.C. "Controllo delle emissioni in aria" è aggiunta la seguente riga:

SIGLA	INQUINANTE	FREQUENZA
E14	polveri totali	1/anno

e) È aggiunto il seguente Paragrafo "Prescrizioni in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli":

1. Entro 6 mesi dall'emanazione della presente determinazione l'Azienda dovrà presentare all'Autorità Competente e all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi. Le modalità di tali controlli dovranno essere concordati preventivamente con l'Autorità Competente ed ARPAL.
2. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data della presente determinazione.
3. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data della presente determinazione.
4. La tempistica indicata ai punti 2 e 3 potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
5. L'Azienda dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo le date dei campionamenti in modo da consentire a personale tecnico degli enti di effettuare prelievi in contraddittorio.

f) è revocata l'autorizzazione di cui al P.D. n. 105 del 11.02.2000.

2) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata da Unicalce S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili

#### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					□	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	35	300162 8	+	2.000,00					243	2015		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	2.000,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-									

È fatto salvo quant'altro contenuto nel P.D. n. 5159 del 07.09.2011 non in contrasto con la presente determinazione, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro la presente determinazione può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza della determinazione.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(FONTANELLA PAOLA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Suolo**

**Oggetto: UNICALCE S.P.A., VIA CHIARAVAGNA 144 R. D.LGS. 152/2006. PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 5159 DEL 07.09.2011. MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
E	3010201	35	3001628	+	2.000,00					243	2015		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	2.000,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-									

Genova li, 08/02/2016

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(OLIVERI GIULIA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 311 del 05/02/2016

UFFICIO  
Servizio Acqua e rifiuti  
Ufficio Suolo

**Oggetto:** UNICALCE S.P.A., VIA CHIARAVAGNA 144 R. D.LGS. 152/2006. PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 5159 DEL 07.09.2011. MODIFICA NON SOSTANZIALE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 08/02/2016 al 23/02/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 24/02/2016

Sottoscritta  
dall'Incaricato della Pubblicazione  
(FASCIOLO ALESSANDRO)  
con firma digitale